

Col secondo argomento il ricorrente sostiene, poi, che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il nuovo regime pensionistico comporterebbe in realtà un collegamento con il costo della vita a Bruxelles, di modo che le pensioni dei residenti in Belgio sarebbero calcolate in funzione unicamente del costo della vita nella capitale, mentre le pensioni dei residenti in altre capitali della Comunità sarebbero calcolate applicando un coefficiente correttore rapportato al costo medio della vita nei rispettivi paesi. Il ricorrente contesta peraltro la constatazione del Tribunale secondo cui la legittimità di un atto regolamentare comunitario prescinde dalla maniera in cui questo è messo in pratica, le misure di attuazione essendo strettamente connesse all'atto medesimo, e deduce una violazione dei diritti della difesa e del principio di uguaglianza delle parti in giudizio, in quanto avrebbe avuto conoscenza delle misure di attuazione del nuovo regime pensionistico solo dopo la chiusura della fase scritta.

Con l'ultimo argomento il ricorrente contesta, infine, l'allegazione del Tribunale secondo cui egli non avrebbe avuto interesse ad agire, a titolo dell'art. 241 CE, in riferimento al vantaggio riservato ai pensionati residenti in paesi della Comunità «meno cari». Denunciando la disparità di trattamento tra i pensionati residenti in uno Stato membro «meno caro» e quelli residenti in uno Stato membro «caro», egli criticerebbe, infatti, la violazione del principio di equivalenza del potere di acquisto e mirerebbe, per questa via, a rimettere in discussione il regime pensionistico risultante dal nuovo Statuto e le relative disposizioni transitorie.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italia) il 13 febbraio 2007 — Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Enna, Assessorato all'agricoltura e foreste della regione Sicilia, Regione Sicilia/Domenico Valvo

(Causa C-78/07)

(2007/C 117/03)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Enna, Assessorato all'agricoltura e foreste della regione Sicilia, Regione Sicilia

Convenuto: Domenico Valvo

Questione pregiudiziale

Se la concessione del beneficio dell'indennità compensativa prevista dal Regolamento CEE n. 2328/91 (come modificato dal Regolamento n. 3669/93) e dal Regolamento CEE n. 950/97 ⁽¹⁾ del Consiglio del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole, possa essere esclusa ad un imprenditore agricolo che percepisce una pensione e, in particolare, una pensione di anzianità.

⁽¹⁾ GU L 142, p. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Bonn (Germania) il 20 febbraio 2007 — Andrea Raccanelli/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.

(Causa C-94/07)

(2007/C 117/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Bonn

Parti nella causa principale

Ricorrente: Andrea Raccanelli

Convenuta: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il ricorrente debba essere considerato un lavoratore subordinato, ai sensi della nozione europea di lavoratore subordinato, quando non gli venga richiesta una prestazione lavorativa maggiore rispetto a dottorandi con contratto di lavoro BAT/2 (Bundesangestellten-Tarifvertrag: contratto di pubblico impiego).
- 2) In caso di soluzione negativa alla prima questione, se l'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che l'assenza di una disparità di trattamento può affermarsi soltanto qualora la convenuta abbia permesso al ricorrente di scegliere tra un contratto di lavoro e una borsa di studio prima dell'inizio del suo periodo di dottorato.

3) Qualora la seconda questione debba essere risolta nel senso che al ricorrente doveva essere offerta la possibilità di concludere un contratto di lavoro, quali conseguenze giuridiche discendano in caso di discriminazione di uno straniero.

(¹) GU L 257, pag. 2.

«formalità» indicate da tale articolo attraverso il meccanismo del reverse charge, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 17 terzo comma con gli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/72, possa inserire (a danno del solo contribuente) il rispetto di un limite temporale — come previsto dall'art. 19 D.P.R. 633/72 — per l'esercizio del diritto alla detrazione sancito dall'art. 17 stessa Direttiva.

(¹) GU L 145, p. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Commissione tributaria provinciale (Italia) il 20 febbraio 2007 — Ecotrade spa/Agenzia Entrate Ufficio Genova 3

(Causa C-95/07)

(2007/C 117/05)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ecotrade spa

Convenuta: Agenzia Entrate Ufficio Genova 3

Questioni pregiudiziali

1) se la corretta interpretazione dell'art. 17, dell'art. 21 par. 1 e dell'art. 22 della Sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 n. 77/388 (¹) CE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, osti ad una normativa nazionale (in specie l'art. 19 D.P.R. 26/10/72 n. 633) che subordini l'esercizio del diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto, dovuta da un soggetto passivo nell'esercizio della sua attività di impresa, al rispetto di un termine (biennale), sanzionandone l'omessa osservanza con la perenzione del diritto stesso; in modo particolare in riferimento ai casi in cui l'assoggettabilità ad IVA dell'acquisto del bene o del servizio avvenga in applicazione di un meccanismo del reverse charge, che consenta all'Amministrazione di esigere il pagamento del tributo usufruendo di un termine (quadriennale, di cui all'art. 57 D.P.R. 633/72) superiore a quello previsto a favore dell'imprenditore per la sua detrazione, che ne è invece decaduto per il suo trascorrere.

2) se la corretta interpretazione dell'art. 18, par. 1, lett. d) della Sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 n. 77/388 CE osti ad una normativa nazionale che nel regolamentare le

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Commissione tributaria provinciale (Italia) il 20 febbraio 2007 — Ecotrade spa/Agenzia Entrate Ufficio Genova 3

(Causa C-96/07)

(2007/C 117/06)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ecotrade spa

Convenuta: Agenzia Entrate Ufficio Genova 3

Questioni pregiudiziali

1) se la corretta interpretazione dell'art. 17, dell'art. 21 par. 1 e dell'art. 22 della Sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 n. 77/388 (¹) CE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, osti ad una normativa nazionale (in specie l'art. 19 D.P.R. 26/10/72 n. 633) che subordini l'esercizio del diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto, dovuta da un soggetto passivo nell'esercizio della sua attività di impresa, al rispetto di un termine (biennale), sanzionandone l'omessa osservanza con la perenzione del diritto stesso; in modo particolare in riferimento ai casi in cui l'assoggettabilità ad IVA dell'acquisto del bene o del servizio avvenga in applicazione di un meccanismo del reverse charge, che consenta all'Amministrazione di esigere il pagamento del tributo usufruendo di un termine (quadriennale, di cui all'art. 57 D.P.R. 633/72) superiore a quello previsto a favore dell'imprenditore per la sua detrazione, che ne è invece decaduto per il suo trascorrere.